

PLR

I Liberali Radicali



Statuto della Sezione Liberale Radicale di Cadenazzo

(frazioni di Cadenazzo e di Robasacco)

Statuto della Sezione Liberale Radicale di Cadenazzo

A. Costituzione, scopo e contesto generale

- Art. 1 È costituita nel Comune di Cadenazzo (frazioni di Cadenazzo e di Robasacco) una Sezione del Partito Liberale Radicale Ticinese (PLRT) retta dal presente statuto, dagli art. 19 e ss dello Statuto cantonale e dagli art. 60 e ss del Codice Civile Svizzero (CCS).
- Art. 2 La Sezione promuove la valorizzazione dell'individuo e della società in uno Stato di diritto liberale, democratico e laico, in cui ognuno abbia la possibilità di raggiungere condizioni di vita conformi alla dignità umana, nell'equilibrio tra le libertà individuali e la tutela delle esigenze sociali.
- Art. 3 Il programma politico della Sezione ne determina l'indirizzo e gli obiettivi.
- Art. 4 Il presente statuto disciplina l'organizzazione della Sezione e ne stabilisce le norme per tutti i suoi aderenti.
- Art. 5 È promossa negli organi della Sezione un'adeguata presenza di donne, giovani, anziani e componenti dei vari settori della società civile.
- Art. 6 Le espressioni contenute nel presente statuto sono per praticità redatte unicamente al maschile. Si riferiscono comunque alle varie persone ed alle funzioni che le stesse rivestono, indipendentemente dal loro sesso.

B. Membri, diritti e modalità di adesione, dimissioni

- Art. 7 Possono aderire alla Sezione i cittadini svizzeri domiciliati nel Comune e gli attinenti del Comune domiciliati all'estero che si riconoscono nei principi e postulati del PLRT e rispettano lo statuto i programmi e le direttive della Sezione. In occasione delle Assemblee ogni aderente ha diritto ad un voto.
- Art. 8 I cittadini stranieri domiciliati possono partecipare a pieno titolo all'attività della Sezione.
- Art. 9 Gli aderenti hanno uguali diritti e uguali doveri e sono eleggibili quali membri a tutte le cariche nell'ambito dell'organizzazione PLRT a livello sezionale, distrettuale e cantonale. Negli organi della Sezione ogni membro ha diritto a un voto.
- Art. 10 Le dimissioni dal ruolo di membro, per le persone che rivestono compiti interni alla Sezione, cariche istituzionali comunali, consortili, cantonali o federali, funzioni di rappresentanza nell'organizzazione PLRT a livello distrettuale o cantonale, devono essere presentate per iscritto e motivate alla Direttiva della Sezione.

C. Norme generali

- Art. 11 Non è consentito costituire nella Sezione gruppi o frazioni organizzate, oltre a quelli riconosciuti dallo statuto.
- Art. 12 Gli organi della Sezione sono eletti ogni quadriennio e sono rieleggibili. Il rinnovo delle cariche avviene entro sei mesi dalle elezioni comunali.
- Art. 13 Le cariche sono della durata massima di 12 anni cumulativi. Deroche sono possibili su decisione dell'organo di nomina competente.
- Art. 14 I membri che non raggiungono una partecipazione minima del 50% delle sedute sono invitati a rassegnare le dimissioni. La verifica delle presenze avviene ogni due anni. Giustificano eccezioni motivi di salute o particolarità di carica.

Art. 15 Le delibere e le nomine avvengono per voto aperto. Ogni membro può richiedere il voto a scrutinio segreto. Per essere attuato, ciò deve essere approvato per voto palese di almeno 1/3 dei presenti (riservato il diritto di deliberare dell'organo).

Art. 16 Ogni membro si impegna a non divulgare notizie sensibili di cui viene a conoscenza nell'ambito della sua attività all'interno della Sezione.

D. Organi sezionali

Art. 17 Gli organi della Sezione sono:

- Assemblea
- Direttiva
- Gruppo Politico
- Commissione di revisione dei conti

E. Assemblea

Art. 18 L'Assemblea è l'organo supremo della Sezione ed è costituita da tutti gli aderenti alla Sezione.

Essa si riunisce almeno una volta all'anno, convocata dalla Direttiva con preavviso minimo di otto giorni.

La convocazione avviene per mezzo dei quotidiani e di altre forme comunicative ritenute efficaci.

La richiesta di un'Assemblea straordinaria può essere formulata al Presidente, con richiesta scritta e indicazione della tematica da dibattere, da almeno 25 aderenti. Il Presidente dovrà dar seguito alla richiesta nel termine di quattro settimane.

L'Assemblea è diretta dal Presidente o, in sua assenza, da un vicepresidente. In occasione di nomine statutarie è diretta da un Presidente del giorno.

L'Assemblea delibera indipendentemente dal numero di partecipanti e le decisioni sono prese a maggioranza semplice degli aderenti presenti, fatta eccezione per le modifiche statutarie, ove è necessaria la maggioranza dei due terzi degli aderenti presenti.

Art. 19 Compiti dell'Assemblea:

- a) determina la politica del Partito nell'ambito del Comune secondo le direttive programmatiche cantonali
- b) fissa il programma di attività della Sezione
- c) adotta e modifica lo statuto della Sezione
- d) elegge il Presidente, i membri non di diritto della Direttiva e la Commissione di revisione dei conti
- e) ratifica i membri componenti la Direttiva
- f) designa i candidati per le elezioni comunali e cantonali
- g) designa il rappresentante della Sezione, di regola il Sindaco o un Municipale, e un suo supplente alla Conferenza dei Sindaci (Distrettuale). Se non risulta disponibile neppure un Municipale, alla Conferenza dei Sindaci viene nominato un socio interessato alle tematiche regionali
- h) elegge i delegati nel Comitato cantonale, tra cui di regola il Presidente della Sezione, in ragione di quanto previsto dallo Statuto cantonale
- i) elegge i rappresentanti al Congresso cantonale, i quali saranno pure membri dell'Assemblea dei rappresentanti del Distretto, in ragione di quanto previsto dallo Statuto cantonale

F. Direttiva

Art. 20 Compongono la Direttiva, diretta dal Presidente della Sezione, i seguenti membri di diritto:

- a) il Presidente
- b) i Municipali eletti
- c) il Capogruppo in Consiglio comunale
- d) il Presidente del Consiglio comunale PLR in carica

nonché un massimo di ulteriori 6 membri.

Art. 21 La Direttiva è convocata dal Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi membri.

Esso delibera validamente se è presente la maggioranza dei propri membri e le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità decide il Presidente.

Art. 22 La Direttiva applica e coordina le deliberazioni dell'Assemblea della Sezione e vigila affinché l'azione del Partito sia conforme ad esse, e inoltre si occupa di problemi specifici.

In particolare:

- a) distribuisce le proprie cariche interne (vicepresidente, segretario, cassiere, altre)
- b) si impegna a mantenere l'elettorato vicino all'attività politica della Sezione
- c) rappresenta il Partito e ne coordina la comunicazione interna ed esterna
- d) interagisce con il Gruppo politico nella preparazione dell'azione in Consiglio comunale
- e) stabilisce l'ordine del giorno e convoca l'Assemblea
- f) propone i candidati per le elezioni comunali e cantonali
- g) propone i propri rappresentanti nelle delegazioni consortili, distrettuali, cantonali
- h) incarica l'alfiere
- i) nomina i propri rappresentanti nelle delegazioni consortili, distrettuali, cantonali
- j) propone gli adeguamenti statutari
- k) designa i candidati alla carica di giurato cantonale
- l) costituisce commissioni speciali o permanenti
- m) stabilisce le tasse dei membri che rivestono cariche pubbliche

G. Gruppo politico

Art. 23 Il Gruppo politico, diretto dal Capogruppo in Consiglio comunale, è composto da:

- a) i membri eletti in Consiglio comunale
- b) la Direttiva

Art. 24 Il Gruppo politico è convocato dal Capogruppo nonché, su richiesta, dalla maggioranza dei suoi membri oppure dalla Direttiva.

Il Gruppo politico delibera validamente se è presente la maggioranza dei propri membri e, se del caso, le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità decide il Presidente.

H. Commissione di revisione dei conti

Art. 25 La Commissione di revisione dei conti è composta da due membri e da un sostituto. I propri membri restano in carica per un intero quadriennio e sono rieleggibili al massimo per due mandati.

Art. 26 I membri della Commissione non possono far parte della Direttiva.

Art. 27 Il rapporto annuale della Commissione deve essere presentato alla Direttiva, attraverso il Presidente, al più tardi 30 giorni dopo la ricezione dei conti e del bilancio, e in seguito sottoposto all'Assemblea.

L. Finanziamento

Art. 28 Il finanziamento della Sezione avviene attraverso:

- a) i contributi versati dagli aderenti e dai simpatizzanti
- b) le tasse dei membri che rivestono cariche pubbliche e fissate dalla Direttiva
- c) l'eventuale contributo versato dal Comune al Gruppo liberale radicale eletto in Municipio e in Consiglio comunale
- d) i ricavi di attività particolari della Sezione (eventi, tombole, ecc.)

Art. 29 Il bilancio e conto d'esercizio della Sezione sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi alla Commissione di revisione dei conti entro 45 giorni.

Art. 30 La Sezione risponde solo con il patrimonio sezionale, esclusa ogni responsabilità personale degli aderenti.

M. Norme disciplinari

Art. 31 Ai membri degli organi della Sezione è garantita la libertà di pensiero e di critica.

Art. 32 Costituiscono materia di giudizio disciplinare gli atti contrari alla dignità politica e morale e agli interessi superiori della Sezione.

Art. 33 Decisioni disciplinari emesse da organi superiori del PLRT sono assunte anche dalla Sezione. Provvedimenti disciplinari gravi decisi dalla Sezione sono comunicate al PLRT.

Art. 35 Sono provvedimenti disciplinari:

- a) l'ammonizione: può essere inflitto per fatti di non grave entità;
- b) la sospensione, non superiore ad un anno, da ogni attività politica: è decisa per attività fortemente contrastanti con le direttive politiche dei competenti organi della Sezione o per grave mancanza;
- c) la decadenza delle cariche della Sezione, rispettivamente l'invito a dimettersi dalle cariche pubbliche: è pronunciata in casi di particolare gravità;
- d) l'espulsione: è prevista per ripetute gravi infrazioni di principi statutari o per indegnità politica o morale oppure ancora per atti lesivi dell'ordinamento democratico.

./.

O. Disposizioni finali

- Art. 36 Ogni modifica del presente statuto deve essere approvata dall'Assemblea. In questo caso la trattanda deve figurare compiutamente nell'ordine del giorno e la validità è raggiunta con il voto dei due terzi dei membri presenti.
- Art. 37 Per quanto non è previsto fanno stato, lo Statuto cantonale, in particolare nelle sue norme generali e nelle sue norme procedurali, e gli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero.
- Art. 38 Il testo è stato approvato dall'Assemblea generale della Sezione il giorno 9 aprile 2017. Lo statuto entra in vigore con la ratifica da parte del Comitato cantonale e annulla e sostituisce quello del 1. novembre 2004.

Cadenazzo, 21 maggio 2012/ Camorino, 1. settembre 2022

Per la Sezione
Il Presidente
Samir Marini

La Segretaria
Monica Pedrini

Per il Comitato cantonale
Il Presidente
Alessandro Speziali

Il Segretario
Ivan Braia